Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 276

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 1° dicembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1948

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 ottobre 1947, n. 1307.

Prestazioni previdenziali per i salariati e gli addetti alle aziende industriali dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, concernente l'istituzione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Visto l'art. 112 e seguenti dello statuto sociale dell'Istituto nazionale di previdenza Umberto I per gli addetti alle aziende industriali dello Stato e loro orfani, approvato con regio decreto 29 novembre 1928, n. 2823;

Visti gli articoli 20, 21 e 23 dello statuto sociale dell'Istituto stesso, approvato con regio decreto 13 luglio 1933, n. 1031, concernenti la concessione, alla morte dell'iscritto, di un assegno di decesso alla propria famiglia, fissato in L. 500 dal Consiglio di amministrazione;

Visto l'art. 25 del regio decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2287, convertito nella legge del 7 aprile 1938, n. 870;

Vista la deliberazione 27 aprile 1938, con la quale il Consiglio di amministrazione del cessato Ente nazionale di previdenza Umberto I per i salariati dello Stato consentiva agli iscritti dell'Istituto Umberto I con anzianità anteriore al 29 novembre 1928 di continuare a far parte dell'Ente e beneficiare delle provvidenze maturate e da maturarsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 398, che abolisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1945 il sussidio contemplato dal punto 4) dell'articolo 11 della citata legge 19 gennaio 1942, n. 22, ed eleva l'ammontare dei sussidi in corso;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli assegni temporanei in godimento degli orfani dei dipendenti statali in applicazione del punto 4) dell'articolo 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 15 giugno 1945, n. 398, e del punto 6) dello stesso art. 11, sono liquidati ai beneficiari, dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, in unica soluzione secondo il loro valore capitale da calcolarsi in base ai coefficienti di cui alla tabella I allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le rendite vitalizie in godimento degli ex soci dell'Istituto nazionale di previdenza Umberto I per gli impiegati subalterni e gli operai delle pubbliche ammi-

nistrazioni e loro orfani, in applicazione del punto 6) dell'art. 11 delle legge 19 gennaio 1942, n. 22, sono liquidate dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ai beneficiari in unica soluzione in base al loro valore capitale risultante, rispettivamente per i soci effettivi e per i soci aggregati, dalle tabelle II e III allegate al presente decreto.

Ai predetti beneficiari è anche liquidato il valore attuale calcolato in base alla allegata tabella IV dell'assegno di decesso spettante ai loro eredi in applicazione del citato punto 6) dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. A coloro che rivestono la qualifica di soci effettivi e che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano figli di età inferiore ai 18 anni, è inoltre liquidata una somma da determinarsi moltiplicando i valori capitali calcolati anno per anno fino al compimento del 18° anno di età dei figli, in base alle norme di cui al precedente articolo, per i valori di cui alla tabella V relativi alle corrispondenti età dei soci e sommando tali prodotti.

Art. 3.

A favore degli ex soci dell'Istituto Umberto I, i quali non abbiano ancora maturato il diritto alla rendita vitalizia, l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali rimborsa l'ammontare dei contributi versati, capitalizzato al 4 % in base alle tabelle VI e VII allegate al presente decreto, rispettivamente per i soci effettivi e per i soci aggregati.

Art. 4.

Le unite tabelle saranno vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Fanfani — Del Vecchio — Grassi

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 123. — Frasca

Tabella I

Anni	Coefficienti	Anni	Coefficienti
0	129,73	9	90,07
1	138,61	10	81,64
2	137,56	11	72,83
3	132,67	12	63,65
4	126,74	13	54,10
5	120,22	14	44,14
6	113,25	15	33,77
7	106 —	16	22,97
8	98,31	17	11,72

Tabella II

Anni	Valori attuali	Anni	Valori attuali
40	1.659,75	53	1.286,65
41	1.635,20	54	1.253,50
42	1.609,90	55	1.219,75
43	1.583,70	56	1.185,45
44	1.557 —	57	1.150,80
45	1.529,40	58	1.115,80
46	1.501,35	59	1.080,30
47	1.472,70	60	1.044,50
48	1.443,10	61	1.008,80
49	1.413,15	62	972,60
50	1.382,45	63	936 —
51	1.351,10	64	899,15
52	1.319,30		

Tabella III

Anni	Valori attuali	Anni	Valori attuali
40	1.855,05	53	1.438 —
41	1.827,55	54	1.400,95
42	1.799,30	55	1.363,25
43	1.770 —	56	1.324,95
44	1.740,10	57	1.286,15
45	1.709,40	58	1.247,05
46	1.678 —	59	1.207,40
47	1.645,95	60	1.167,40
48	1.612,90	61	1.127,50
49	1.579,40	62	1.087 —
50	1.545,05	63	1.046,10
51	1.510,05	64	1.004,95
52	1.470,50		

Tabella IV

Anni	Valori attuali	Anni	Valori attuali
40	167,85	53	238,20
41	172,45	54	244,50
42	177,30	55	250,80
43	182,20	56	257,35
44	187,30	57	263,85
45	192,45	58	270,45
46	197,75	59	277,15
47	203,15	60	283,80
48	208,70	61	290,65
49	214,05	62	297,45
50	220,15	63	304,30
51	226,05	64	311,25
52	232,10		

Tabella V

Anni	Valori attuali	Anni	Valori attuali
40	6,11	53	12,30
41	6,29	54	13,16
42	6,53	55	14,12
43	6,86	56	15,32
44	7,24	57	16,54
45	7,63	58	17,88
46	8,07	59	19,31
47	8,51	60	21,08
48	9,02	61	22,86
49	9,60	62	24,65
50	10,22	63	26,60
51	10,84	64	29,03
52	11,53		

TABELLA VI

Anni	Montante	Anni	Montante
1	48 —	13	798,10
2	97,95	14	878,05
3	149,85	15	961,15
4	203,85	16	1.047,60
5	260 —	17	1.137,50
6	318,40	18	1.231 —
7	379,15	19	1.328 —
8	442,30	20	1.429,35
9	508 —	21	1.534,55
10	576,30	22	1.643,90
11	647,35	23	1.757,70
12	721,25	24	1.876 —

TABELLA VII

Anni	Montante	Anni	Montante
1	36 —	13	598,60
2	73,45	14	658,55
3	112,40	15	720,85
4	152,90	16	785,70
5	195 —	17	853,15
6	233,70	18	923,25
7	284,35	19	996,20
8	331,75	20	1.072,05
9	381 —	21	1.150,90
10	432,25	22	1.232,95
11	485,55	23	1.318,25
12	540,95	24	1.407 —

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
FANFANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 novembre 1947, n. 1308.

Aumento della misura degli assegni familiari in agricoltura.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori d'opera, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, e il regio decreto 21 luglio 1937, n. 1239, contenente norme integrative per la sua attuazione;

Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, per i miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporto di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, per l'istituzione di assegni familiari supplementari di caro vita e per la normalizzazione di quelli ordinari;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 agosto 1945, n. 552, per l'aumento della misura degli assegni familiari supplementari di caro vita;

Visto il regio decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per assegni familiari;

Visto il regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, per la unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi in agricoltura;

Visto il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, per l'accertamento dei contributi in agricoltura;

Visto il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, per la riscossione e il versamento dei contributi in agricoltura;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, per la istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazioni degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 334, per la corresponsione del premio della Repubblica agli impiegati ed operai con rapporto di lavoro assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479, contenente provvedimenti vari per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, per la corresponsione della indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 770, per l'aumento della indennità di caropane ai lavoratori con rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 493, per la riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori agricoli per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità e per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 670, per l'adeguamento della misura degli assegni familiari in agricoltura;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1947, la misura degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti dalla tabella *B* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 giugno 1947, n. 670, è sostituita da quella stabilita nella tabella *B* allegata al presente decreto, vistata d'ordine del Capo provvisorio dello Stato, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista per gli impiegati dalla tabella *B* è comprensiva degli assegni familiari di caropane e dei relativi contributi stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, ai fini della modifica della tabella predetta.

Art. 2.

Gli assegni familiari previsti dal presente decreto sostituiscono, con la decorrenza di cui al precedente articolo, gli assegni familiari temporanei stabiliti, per la provincia di Bologna, con accordo sindacale 15 agosto 1947.

Art. 3.

Per far fronte all'onere derivante dalla corresponsione degli assegni familiari maggiorati di cui all'unita tabella *B* per il periodo novembre-dicembre 1947, nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, i datori di lavoro agricoli sono tenuti al pagamento di una addizionale al contributo dovuto per l'anno 1948 di L. 4,50 per ogni giornata di lavoro accertata nei loro riguardi per detto anno.

Gli assegni familiari di cui al precedente comma sono predisposti per il periodo novembre-dicembre 1947 per un numero di giornate corrispondente ad un sesto di quelle retribuite per detto anno a ciascun lavoratore capo-famiglia.

Art. 4.

Il compito dell'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è demandato agli Uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura.

Le risultanze dell'accertamento operato dagli Uffici anzidetti sono sottoposte all'esame delle Commissioni comunali di cui al 2° comma del citato articolo, le quali entro 30 giorni dalla data di ricezione le restituiscono con la indicazione delle modifiche da apportarvi. Gli elenchi non restituiti entro detto termine si considerano come approvati e vengono inoltrati per la loro pubblicazione negli albi comunali a norma delle disposizioni vigenti.

Per l'assolvimento del compito di cui al 1° comma del presente articolo, gli Uffici provinciali del servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, hanno facoltà di valersi dell'opera dei segretari delle Commissioni comunali sopra menzionate, dei collocatori dipendenti dagli Uffici provinciali del lavoro e dei capi degli Uffici comunali statistico-economici dell'agricoltura.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — GRASSI — DEL VECCHIO — PELLA — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 161. — VENTURA

TABELLA *B*

Assegni familiari ordinari di carovita e relativi contributi per l'agricoltura

A) ASSEGNI GIORNALIERI

(Da corrispondersi: 1) per gli impiegati, per i salariati fissi a contratto annuo e assimilati e per i compartecipanti collettivi, in ragione di 26 giornate per ciascun mese; 2) per i salariati fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, con contratto inferiore ad un anno, ed assimilati, in ragione del numero delle giornate che si ottiene moltiplicando il numero dei mesi della durata del loro contratto per 26; 3) per gli obbligati o braccianti fissi addetti o non addetti alle colture agrarie, in ragione del numero annuo delle giornate di lavoro loro contrattualmente assegnate; 4) per gli avventizi o giornalieri di campagna addetti o non addetti alle colture agrarie e per i compartecipanti individuali, in ragione del numero complessivo delle giornate di presunta occupazione accertate o accertabili annualmente in ciascuna provincia nei loro riguardi, a norma degli articoli 4 e 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e della ripartizione da effettuarsi fra le quattro sottocategorie dei permanenti, abituali, occasionali ed eccezionali, in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del predetto regio decreto e successive modificazioni).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio		Per la moglie ed il marito invalido		Per ciascun genitore	
	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita	ordinari	di carovita
Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili	1	29	1,45	30,55	0,80	19,20
Impiegati	9	44	7	37	4	32

B) CONTRIBUTI

(A carico del datore di lavoro).

Categorie:

avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali e collettivi salariati fissi, obbligati (addetti e non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili: misura L. 56 per giornata di lavoro;

impiegati: misura 33 % sulla retribuzione lorda.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 novembre 1947, n. 1309.

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere un mutuo all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che approva il testo unico delle disposizioni riguardanti la Cassa depositi e prestiti e le successive modificazioni;

Ritenuto che, in attesa che si possano realizzare i benefici derivanti dalle provvidenze sull'adeguamento delle pigioni, intese a mettere in grado l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di con-

seguire l'equilibrio del proprio bilancio, turbato a seguito delle vicende belliche, si rende indispensabile fornire all'istituto stesso i mezzi per assicurare il soddisfacimento delle passività ed il normale andamento della gestione;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, un mutuo di lire 125 milioni per porlo in grado di provvedere al soddisfacimento delle passività ed al normale andamento della gestione.

Art. 2.

La somministrazione del mutuo avverrà, su richiesta dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, entro un anno dalla data di concessione del finanziamento in ragione di 15 milioni nel primo mese ed a rate non superiori a lire 10 milioni mensili per i mesi successivi.

Decorso l'anno il mutuo sarà ridotto d'ufficio alla parte effettivamente somministrata.

Art. 3.

L'ammortamento decorrerà dal 1° gennaio successivo all'integrale somministrazione del mutuo od alla scadenza del periodo d'un anno di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

La somma mutuata, aumentata degli interessi sulle somministrazioni parziali, sarà ammortizzata in 50 annualità costanti all'interesse del 5,80 per cento.

Le annualità di ammortamento saranno corrisposte a rate semestrali posticipate, con prelevamento da parte della Cassa depositi e prestiti dai conti correnti di cui al 1° comma dell'art. 359 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica.

Art. 4.

Lo Stato garantisce l'ammortamento del mutuo per capitale ed interessi.

Ove l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato non sia in grado di soddisfare il suo debito alle scadenze stabilite, la Cassa depositi e prestiti, senza l'obbligo di preventiva escussione del debitore, darà comunicazione dell'inadempienza al Ministero del tesoro, che provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato su uno o su alcuni degli stabili di proprietà dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato che offrano adeguata garanzia.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 168. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 novembre 1947, n. 1310.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1947-48, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (3° provvedimento).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 407;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542 e 22 agosto 1947, n. 807;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, degli affari esteri, dell'interno e della difesa, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

E' autorizzato un ulteriore contributo statale di L. 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1947-48 a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

Art. 3.

Il concorso straordinario dello Stato a pareggio del bilancio del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 18 aprile 1920, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, è ulteriormente aumentato di L. 46.855.000 per l'esercizio finanziario 1947-48.

Art. 4.

I residui risultanti al 1° luglio 1947 sul capitolo 22 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1947-48, sop-

presso con il presente provvedimento, si intendono trasferiti al capitolo 400-*quater*, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'indicato esercizio, con il medesimo oggetto.

I titoli di pagamento eventualmente emessi sul suddetto capitolo soppresso si intendono tratti a carico del corrispondente capitolo di nuova istituzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 167. — FRASCA

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 332. — Indennità di missione e spese varie per i servizi all'estero	L.	5.000.000
Cap. n. 344. — Spese per la beneficenza romana	»	46.855.000
Cap. n. 375. — Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle forze armate alleate, ecc.	»	15.000.000.000
Cap. n. 400-*ter* (di nuova istituzione). Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento dell'Ufficio per le zone di confine	»	5.000.000
Cap. n. 400-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per propaganda d'italianità	»	667.000.000
Cap. n. 400-V (di nuova istituzione). — Spese di funzionamento della missione economica italiana in Trieste	»	900.000
Cap. n. 400-VI (di nuova istituziono). — Indennità di missione al personale dell'Amministrazione presso la missione economica italiana in Trieste	»	720.000
Totale	L.	15.725.475.000

b) *Capitolo soppresso*:

Cap. n. 548 (aggiunto). — Spese (escluse quelle di personale) per il funzionamento dell'Ufficio per la zona di confine.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 38. — Congressi, conferenze, ecc.	L.	30.000.000

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento*:

Cap. n. 35. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, ecc.	L.	1.000.000.000
Cap. n. 95. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	»	300.000.000
Cap. n. 100-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la liquidazione dei sussidi straordinari ai congiunti bisognosi dei militari alle armi ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 107	»	250.000.000
Totale	L.	1.550.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22. — Spese per propaganda d'italianità (*soppresso*)	L.	67.000.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 134. — Assegno temporaneo ed indennità di caropane a favore dei reduci disoccupati e bisognosi e spese per i servizi inerenti (decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 355).

Cap. n. 136. — Assistenza in natura da effettuarsi mediante distribuzione di indumenti, effetti letterecci, utensili casalinghi, vettovaglie, oggetti vari, agli assistibili bisognosi - Assistenza sanitaria, farmaceutica e legale.

MINISTERO DELLA DIFESA

In aumento:

Cap. n. 254-*bis* (di nuova istituzione). — Somma occorrente per la regolazione di impegni di esercizi decorsi, concernenti la liquidazione del personale avventizio (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 375)	L.	21.786.000
Cap. n. 254-*ter* (di nuova istituzione). — Somme occorrenti per la liquidazione di competenze al personale operaio, relative agli esercizi anteriori al 1947-48 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 novembre 1946, n. 375)	»	236.240.000
Cap. n. 260. — Somma da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia	»	7.400.000.000
Totale	L.	7.658.026.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 18 ottobre 1947, n. 1311.

Conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui dragamine magnetici iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra, prorogato, ai fini del dragaggio delle mine, con l'art. 1 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 616;

Visto il regio decreto 22 novembre 1937, n. 2629, che approva la tabella dei gradi militari da conferire al personale delle navi mercantili inscritte nel naviglio ausiliario dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 29 novembre 1946, n. 579, col quale si approva una tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui trawlers inscritti nel naviglio ausiliario dello Stato;

Udito il parere del Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata l'unita tabella speciale, vista e sottoscritta dai Ministri proponenti, che regola il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui dragamine magnetici inscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1947

DE NICOLA

CINGOLANI — CAPPA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 114. — FRASCA

Tabella speciale per il conferimento dei gradi militari temporanei ai marittimi imbarcati sui dragamine magnetici inscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine.

INCARICO A BORDO	QUALIFICA MERCANTILE	GRADO MILITARE
Comandante	Capitano di lungo corso Comandante	S. T. Vascello (1)
Direttore Macchina	*a*) se macchinista navale in 1ª per motonavi	S. Tenente D. M.
	b) se motorista navale di 1ª classe	S. Ten. C. E. M. M.
Nostromo	Nostromo	Nocchiere 2ª classe
Marò ser. mar.	Marinaio coperta	Marò sc. (categoria nocchieri)
Motorista abilitato	Motor. nav. di 2ª cl.	2° Capo M. N.
1° o 2° Elettricista	Elettricista	2° Capo Elettr.
Cuoco	Cuoco	2° Capo Furiere S. (cuoco)
Inserviente mense	Cameriere	Marò s. v.
Operatore R. T.	Ruolo 1° Marconista	S.T. C. E. M. M. (ruolo R. T.)

(1) Sulle unità Capo Squadriglia Ten. di Vascello

Visto;
Il Ministro per la difesa
CINGOLANI

Il Ministro per la marina mercantile
CAPPA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 ottobre 1947.

Scioglimento del Comitato centrale di amministrazione dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) e nomina del commissario governativo.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Atteso che il presidente dell' I.N.C.I.S., avvocato Filippo Lupis, ha rassegnato le dimissioni;

Considerato che la situazione finanziaria dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) si presenta di eccezionale gravità, e che pertanto si manifesta la urgente necessità di arrivare ai mezzi più idonei per risanare il bilancio ed eliminare in pari tempo le cause che comunque hanno concorso a costituire tale situazione deficitaria;

Ritenuta, perciò, l'opportunità di affidare la temporanea gestione dell'Istituto ad un commissario governativo, che abbia altresì l'incarico di presentare tutte le proposte che riterrà utili in ordine all'attività propria dell'Istituto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Dalla data del presente decreto il Comitato centrale di amministrazione dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) è sciolto.

La presidenza dell'Istituto e tutte le funzioni e le facoltà del Comitato centrale di amministrazione sono affidate per la durata di un anno ad un commissario governativo, che avrà l'incarico di proporre tutti i provvedimenti necessari per il risanamento dell'Istituto sia dal lato finanziario, che da quello amministrativo.

Art. 2.

Il signor avv. Iannotta Antonio è nominato commissario governativo per la gestione dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) ai sensi del precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1947
Registro Tesoro n. 9, foglio n. 317. — GRIMALDI

(4997)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sardegna.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 10625, con il quale l'ing. Sollano Gerlando venne nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sardegna, in rappresentanza delle FF. SS.;

Vista la nota 15 ottobre 1947, n. P.A.G.22.E/225215 della Direzione generale FF. SS., con la quale l'ingegnere Giovanni Zanfarino, capo della Delegazione FF. SS. di Cagliari, viene designato membro di detto Comitato, in sostituzione dell'ing. Sollano Gerlando ed in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione;

Decreta:

L'ing. Zanfarino Giovanni, capo della Delegazione FF. SS. di Cagliari, è nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Sardegna, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato ed in sostituzione dell'ing. Sollano Gerlando.

Roma, addì 23 ottobre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

(4994)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1947.
Sostituzione del presidente supplente della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali di Brindisi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 147;
Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;
Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1947, col quale fu ricostituita la Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Brindisi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Vista la designazione del Ministero di grazia e giustizia per la sostituzione del presidente supplente della predetta Commissione;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto, il giudice dott. Tommaso Stefanizzo è chiamato a far parte della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Brindisi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, quale presidente supplente in sostituzione del dott. Luigi Olita, trasferito ad altra sede.

Roma, addì 9 novembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4823)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1947.
Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, numero 1343;
Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;
Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Campobasso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Campobasso per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Campobasso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
De Santis dott. Alberto, presidente effettivo;
Trotta dott. Francesco, presidente supplente;

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
Corsi dott. Antonio, membro effettivo;
Tota dott. Amodio, membro effettivo;
Iammarino dott. Giovanni, membro supplente;
Tabasso dott. Giovanni, membro supplente;

3) *Sanitari generici*:
De Capoa dott. Giambattista, membro effettivo;
Fusco dott. Attilio, membro effettivo;
Lonardo dott. Angelo, membro supplente;
Perrotta dott. Romeo, membro supplente;

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriale*:
Martino dott. Nicola, membro effettivo;
Petrucciani ing. Lorenzo, membro supplente;

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Rispoli dott. Vittorino, membro effettivo;
Suriani avv. Giuseppe, membro supplente;

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Maresca Francesco, membro effettivo;
Caruso Salvatore, membro supplente;

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Fiorella Michele, membro effettivo;
Tavone Francesco, membro supplente.

Roma, addì 9 novembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4821)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1947.
Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento, approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, numero 1343;
Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;
Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore

del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Rieti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Rieti per quanto concerne la nomina dei sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Rieti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Fracassi dott. Bruno, presidente effettivo;
Raspini dott. Gioacchino, presidente supplente;

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
De Santis dott. Valerio, membro effettivo;
Lucarelli dott. Renato, membro effettivo;
Bock dott. Carlo, membro supplente;
Cenci dott. Francesco, membro supplente;

3) *Sanitari generici*:
De Santis dott. Vincenzo, membro effettivo;
Petrini dott. Veniero, membro effettivo;
Primangeli dott. Rodolfo, membro supplente;
Napoleoni dott. Giuseppe, membro supplente;

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriali*:
Boschi dott. Vincenzo, membro effettivo;
Nobili Arduino, membro supplente;

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*;
Piccardi geom. Umberto, membro effettivo;
Petroni Angelo, membro supplente;

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Battistelli Luigi, membro effettivo;
Enrico Luigi, membro supplente;

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Padronetti dott. Rodolfo, membro effettivo;
Laureti Pietro, membro supplente.

Roma, addì 9 novembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4822)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1947.

Maggiorazione delle tariffe della Società veneta per l'esercizio dei Magazzini generali e spedizioni in Mestre.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento d'esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Visto il decreto interministeriale 30 giugno 1927, che autorizza la Società veneta per l'esercizio di Magazzini generali e spedizioni a continuare l'esercizio, in Mestre, di magazzini generali per il deposito di merci estere, nazionali o nazionalizzate;

Vista la domanda in data 21 ottobre 1946 con cui la Società anzidetta chiese l'autorizzazione ad aumentare, con decorrenza dal 1° gennaio 1946, le proprie tariffe, in ragione da 1 a 20 per il facchinaggio e da 1 a 15 per il magazzinaggio rispetto alle tariffe praticate nel 1927;

Vista la deliberazione in data 7 novembre 1946, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia esprime parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la deliberazione in data 21 gennaio 1947, con la quale il Comitato provinciale dei prezzi di Venezia, decide in senso favorevole alla richiesta stessa;

Decreta:

Art. 1.

La Società veneta per l'esercizio dei magazzini generali e spedizioni in Mestre, è autorizzata a maggiorare, con decorrenza dal 1° gennaio 1946, le proprie tariffe, le quali, in conseguenza, restano fissate come segue:

Per colli non superiori ai kg. 500 e non voluminosi:

merci in balle pressate in sacchi o in casse, da barca a magazzino o viceversa, L. 20, da vagone a magazzino o viceversa, L. 16, magazzinaggio per mese indivisibile, L. 9;

merci in fusti, da barca a magazzino o viceversa, L. 20, da vagone a magazzino o viceversa, L. 16, magazzinaggio per mese indivisibile, L. 11,25;

legname da costruzione: al coperto, da barca a magazzino o viceversa, L. 20, da vagone a magazzino o viceversa, L. 16, magazzinaggio per mese indivisibile, L. 9;

allo scoperto, da barca a magazzino o viceversa, L. 24, da vagone a magazzino o viceversa, L. 16, magazzinaggio per mese indivisibile, L. 4,50.

Da convenirsi per:

merce alla rinfusa, merci voluminose, merci di peso superiore a kg. 500 per collo, alcool, bozzoli, coloniali, cotoni, droghe, filati, tessuti in genere, medicinali, macchinari, liquori, olii minerali, infiammabili, profumerie.

Lavoro fuori orario: 50 %.

Lavoro estivo: aumento del 100 % sulle tariffe.

Pesatura: combinata con le operazioni di entrata e di uscita, se richiesta L. 4 per q.le.

Riduzioni: a seconda dell'entità delle partite e della durata del deposito, le tariffe potranno essere ridotte.

Dazi e diritti doganali - Noli ferroviari e marittimi: Verranno addebitati a par documenti.

Compenso per uso del raccordo: dalla stazione ai Magazzini generali e viceversa:

L. 350 per vagone da tonn. 10;
L. 500 per vagone da tonn. 15.

Oltre al detto compenso saranno conteggiate extra le tasse ferroviarie e le spese di spinta dei vagoni nella misura stabilita dalle Ferrovie dello Stato.

Bilancio fedi di deposito e note di pegni: L. 100.

Manutenzioni straordinarie ed altre operazioni da eseguirsi presso le ferrovie e società di navigazione: da convenirsi.

Barche fluviali e velieri: l'ormeggio e disormeggio saranno sempre a carico dei proprietari dei natanti.

Nessun natante potrà entrare ad ormeggiarsi nella darsena senza aver ottenuto il regolare permesso della Società.

I proprietari e gli equipaggi dei natanti dovranno osservare le norme del regolamento interno dei Magazzini generali e saranno responsabili di tutti i danni che i loro natanti o loro stessi procurassero alla Società ed a terzi.

L'imbarcatura delle merci in barca e lo stivaggio saranno sempre a carico del natante e della parte.

Art. 2.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia è incaricata di vigilare sull'applicazione delle nuove tariffe come sopra autorizzate, e sull'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(4871)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 4 novembre 1947.

Ordinanza di sanità marittima n. 2 del 1947 contro il colera per le provenienze dall'Egitto.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 27 settembre 1947 contro il colera per le provenienze dall'Egitto;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione marittima di Washington del 1944, cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Considerato che la persistenza e la diffusione assunta dalla epidemia di colera in Egitto costituiscono pericolo eccezionalmente grave per la difesa profilattica del Paese;

Viste le determinazioni in materia adottate dal Consiglio dei Ministri nella seduta odierna;

Ordina:

Art. 1.

A datare dal giorno 6 corrente mese le navi provenienti dai porti egiziani non saranno ammesse a pratica nei porti nazionali a ciò abilitati se non allo scadere del quinto giorno dalla partenza dal porto egiziano di provenienza.

Art. 2.

I passeggeri che non risultassero vaccinati da non oltre sei mesi e da non meno di sei giorni saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria per cinque giorni dall'arrivo della nave previo espletamento degli opportuni accertamenti batteriologici intesi ad identificare eventuali portatori sani di bacilli del colera.

Art. 3.

E' vietata l'importazione dall'Egitto di alimenti freschi come pesci, molluschi, frutta, ortaggi, legumi e verdure, nonchè di stracci a meno che non si tratti di partite confezionate in balle compresse e cerchiate, come prescritto nell'art. 28 dell'ordinanza n. 1 del 1930.

L'importazione di effetti usati e di ogni altra merce che, a giudizio insindacabile dall'autorità sanitaria marittima, possa costituire tramite di contagio è subordinata alla esecuzione di operazioni di disinfezione secondo le modalità prescritte caso per caso dall'autorità suddetta.

Art. 4.

I prefetti delle provincie marittime e gli Uffici provinciali di sanità pubblica competenti, a mezzo degli Uffici di sanità marittima con il concorso delle Capitanerie ed Uffici di porto dello Stato, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(4968)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Lattarulo Vito Vincenzo avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 228 decisioni N. 281/946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 6 del mese di novembre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal sig. Lattarulo Vito Vincenzo fu Paolo e fu Bovino Paola, nato a Foligiano a Mare il 6 ottobre 1878, residente a Napoli, vico Filatorio a Materdei, 6, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Lattarulo Vito Vincenzo contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 6 novembre 1947

La Commissione

T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(4863)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Teramo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 7 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1947, registro n. 17, foglio n. 85, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Teramo, di un mutuo di L. 18.472.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4940)

Autorizzazione al comune di Fidenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 14 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 397, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fidenza (Parma), di un mutuo di L. 640.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4941)

Autorizzazione al comune di Taormina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 398, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taormina (Messina), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4942)

Autorizzazione al comune di Casoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 30 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 399, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casoria (Napoli), di un mutuo di L. 1.200.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4943)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 396, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Viareggio (Lucca), di un mutuo di L. 37.860.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4944)

Autorizzazione al comune di Stazzena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 400, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Stazzena (Lucca), di un mutuo di L. 935.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4945)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 1, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Roccasecca (Frosinone), di un mutuo di L. 800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4946)

Autorizzazione al comune di Pescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 2, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pescia (Pistoia), di un mutuo di L. 5.755.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4947)

Autorizzazione al comune di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Napoli è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati il seguente mutuo:

decreto interministeriale 22 novembre 1947, n. 3137; importo L. 459.200.000.

(4996)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione di Pisa

Con decreto Ministeriale 21 novembre 1947, n 4526, previa decisione sulle opposizioni presentate e salvo lo stralcio di alcune zone, è stato approvato, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, e con le modifiche di cui alle premesse del citato decreto Ministeriale 21 novembre 1947, n. 2484/4526, il piano di ricostruzione della città di Pisa, vistato in venti planimetrie in iscala 1:1000, e sono state rese esecutorie, con talune varianti, le norme edilizie annesse al piano stesso.

Per l'esecuzione del piano di ricostruzione è stato fissato il termine di due anni dalla data del decreto suddetto.

(4992)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 24 novembre 1947 - N. 215

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	76,85
Id. 3,50 % 1902	72,60
Id. 3 % lordo	60,50
Id. 5 % 1935	81,675
Redimibile 3,50 % 1934	68,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,15
Id. 5 % 1936	82,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	75,475
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,275
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	95,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	95,525
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	95,225
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	95,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	95,675
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,675
Id. 5 % convertiti 1951	95,05

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Graduatoria dei vincitori del concorso a sei posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il decreto Ministeriale in data 16 dicembre 1946, n. 17340/203, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1947, al registro n. 4, foglio n. 58, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sei posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che il detto concorso è stato riservato, ai sensi di legge, ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, nonchè a coloro i quali, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono partecipare al concorso primitivo indetto con decreto Ministeriale 25 febbraio 1942, n. 3024/203, per ricoprire i tredici posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dello Ispettorato generale suddetto;

Vista la graduatoria di merito formata, per il concorso stesso, dalla competente Commissione esaminatrice, costituita con decreto Ministeriale n. 10705/203 del 25 giugno 1947 (registrato alla Corte dei conti il 7 luglio successivo, al registro n. 5, foglio n. 8) e modificata con decreto Ministeriale numero 12308/203 in data 18 luglio 1947 (registrato alla Corte dei conti il 25 detto mese, al registro n. 5, foglio n. 59;

Visti gli atti della suddetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla competente Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami bandito con decreto Ministeriale 16 dicembre 1946, n. 17340/203, per sei posti d'ispettore tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione:

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Votaz. media prove scritte	Votazione prova orale	Votazione prova lingue	Votazione complessiva
1	Firpo ing. Achille . . .	8,700	8,200	0,006	17,001
2	Rossi ing. Franco . . .	7,930	9,000	—	16,930
3	Rogano ing. Alberto .	8,070	8,475	0,003	16,595
4	Cinalli ing. Lucio . . .	8,470	7,000	0,015	15,702

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) ing. Firpo Achille, con voti 17,001;
2) ing. Rossi Franco, grande invalido, con voti 16,930;
3) ing. Rogano Alberto, invalido, con voti 16,595;
4) ing. Cinalli Lucio, con voti, 15,702.

Roma, addì 15 ottobre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

(4095)

Concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo B) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni statali, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti: la legge 25 settembre 1940, n. 1458; il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, ai reduci ed agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visti: il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514; il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano le ammissioni di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle pubbliche Amministrazioni statali;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi durante il periodo della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che, per l'art. 5 di tale decreto, la metà dei posti disponibili, nel grado iniziale del ruolo di gruppo *B* dell'Ispettorato generale suindicato, alla data del 1° giugno 1941 — data d'entrata in vigore del decreto stesso — doveva conferirsi, nella prima applicazione del medesimo, mediante concorso per esami riservato agli impiegati delle Amministrazioni statali i quali appartenessero a ruoli di gruppo *C* e fossero in possesso dei requisiti previsti al citato art. 5;

Ritenuto che, alla data suddetta del 1° giugno 1941, i posti disponibili nel ruolo di gruppo *B* erano in numero di 23 e che pertanto 11 (undici) di detti posti dovevano essere ricoperti mediante il concorso riservato di che trattasi;

Che, per effetto dell'altro regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, solo una metà (cinque) degli stessi undici posti fu messa subito a concorso con decreto Ministeriale del 19 febbraio 1942, n. 2805/203, registrato alla Corte dei conti il 26 dello stesso mese, al registro n. 9, foglio n. 88, mentre l'altra metà (sei posti) venne riservata per un concorso, pure fra impiegati di gruppo *C* richiamati alle armi, da bandirsi dopo terminata la guerra allora in atto;

Ritenuto che i posti complessivamente da riservare ai chiamati alle armi, per effetto delle disposizioni di cui al ricordato regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, risultavano, alla data del 23 marzo 1942, in numero di 12 (dodici) in quanto ventiquattro erano le vacanze effettive del ruolo di cui trattasi allorchè, mediante decreto Ministeriale n. 4601/203 del 23 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1942, al registro n. 9, foglio n. 147, venne indetto un concorso per esami a sei posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerata l'opportunità di avvalersi della disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 141 del 26 marzo 1946, secondo la quale può essere conferita subito, ai reduci, una metà dei posti per essi accantonati;

Ritenuto che, dei dodici posti riservati ai reduci, sei possono quindi mettersi subito a concorso e che, per i motivi dianzi esposti tali sei posti possono tutti conferirsi agli impiegati di gruppo *C*, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 5 del regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, in conformità della disposizione contenuta nell'ultimo capoverso dell'art. 1 del decreto Ministeriale 19 febbraio 1942, n. 2805/203;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945 che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Vista la lettera n. 76869/12106 dell'8 novembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire taluni concorsi per ricoprire posti vacanti nei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 6 (sei) posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza (gruppo *B*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

I posti suddetti sono riservati agli impiegati di gruppo *C* delle Amministrazioni statali che alla data d'entrata in vigore del regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, e cioè al 1° giugno 1941, già appartenevano al ruolo di gruppo *C* da almeno un anno, che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al successivo art. 3, e che rivestano almeno una delle qualifiche di combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, oppure di mutilati od invalidi della guerra di liberazione, o di partigiani combattenti o di reduci dalla prigionia o dalla deportazione, ovvero si siano trovati sotto le armi o, comunque, per ragioni dipendenti dello stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario per cinque posti di aiuto ispettore in prova, indetto con decreto Ministeriale del 19 febbraio 1942, n. 2805/203.

Coloro che, per essersi trovati nelle condizioni previste all'ultima parte del precedente capoverso, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle dette condizioni e che, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, erano in possesso dei requisiti necessari e che debbono ancora possederli.

Altri 6 (sei) posti restano riservati per i reduci e verranno ricoperti mediante concorso da bandire entro i limiti di tempo previsti dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e successive modificazioni.

Al concorso non sono ammesse le donne e neppure coloro i quali abbiano partecipato, senza conseguirne l'idoneità, al concorso originario.

I sei posti del presente concorso sono da ripartirsi come segue:

cinque posti ai concorrenti che siano in possesso di uno dei diplomi specificati al successivo art. 3, comma *a*);

un posto ai concorrenti in possesso d'uno dei diplomi indicati al comma *b*) del predetto art. 3.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non oltre il termine di 90 (novanta) giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, far pervenire apposita domanda, debitamente documentata, al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale).

La domanda dovrà essere scritta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui indirizzare le occorrenti comunicazioni.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare di sottoporsi alle prove d'esame tassativamente stabilite in relazione al titolo di studio di cui egli è in possesso.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno comprovare il possesso di uno dei sottoindicati titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra o di abilitazione tecnica in agrimensura, o di perito agrimensore; diploma di perito industriale; diploma di liceo scientifico o titolo equipollente secondo il vecchio ordinamento scolastico (sezione fisico-matematica d'istituto tecnico);

b) diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (Sezione commercio e ragioneria); diploma di licenza d'istituto commerciale (perito e ragioniere commerciale); diploma dell'istituto tecnico (sezione ragioneria) o titoli equipollenti.

I candidati che produrranno uno dei diplomi indicati al precedente comma *a*), dovranno sostenere le prove d'esame su argomenti di carattere tecnico, in conformità del programma stabilito alla lettera *A*) del successivo art. 13; i candidati, invece, che produrranno uno dei titoli di studio specificati al comma *b*), dovranno sostenere le prove d'esame sopra argomenti di carattere amministrativo-contabile, secondo il programma stabilito alla lettera *B*) del citato art. 13.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) uno dei diplomi — in originale od in copia autentica notarile — indicati ai comma *a*) e *b*) dell'articolo precedente;

b) certificato (su carta bollata da L. 24) di un medico provinciale, o militare, o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio di vigilanza che debbono esercitare i funzionari di gruppo *B* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale, debbono produrre un certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni di vigilanza tecnica-amministrativa, proprie dei funzionari di gruppo *B* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

c) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato d'esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che hanno prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, debbono produrre la copia o lo stralcio dello stato di servizio o del foglio matricolare; annotati delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

Coloro che sono stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra, debbono provare tale circostanza mediante esibizione d'apposito documento dell'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o con l'attestazione, da parte della competente rappresentanza provinciale dell'O.N.I.G. da cui risultino, altresì, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità d'invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312). Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'O.N.I.G.

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra, e rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, in carta bollata da L. 24, del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani della guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione del mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, in carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di ex partigiano combattente può essere comprovata, in via provvisoria, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, purchè entro il termine massimo di tempo che verrà stabilito per l'inizio delle prove scritte d'esame, l'interessato provveda a regolarizzare la propria qualifica preferenziale mediante altra attestazione da rilasciarsi dalla competente Commissione, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza, convalidata dal prefetto.

Tutte le anzidette attestazioni debbono essere stese su carta bollata da L. 24 ed essere debitamente legalizzate;

d) copia dello stato matricolare civile, aggiornata alla data del presente decreto, da cui risultino le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

e) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 24) da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio. Tale certificato non è richiesto ai celibi;

f) fotografia recente con firma, da autenticare dal sindaco o da un notaio.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati, debbono pervenire al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserva, entro il termine previsto dall'art. 2 del presente decreto e la domanda stessa non deve fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, anche se appartenente allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo originale di studio.

I candidati i quali, nei termini stabiliti faranno pervenire, oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere ammessi agli esami scritti con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo sarà loro fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi o risiedano fuori del territorio nazionale, e coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, hanno facoltà di produrre, entro il termine suddetto, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti non oltre il decimo giorno avanti l'inizio delle prove scritte d'esame.

Anche per tali documenti che risultassero irregolari, la Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la disposizione di cui al secondo capoverso del presente articolo.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Trascorso il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire, ai concorrenti, l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di tre prove scritte e di una orale. In ciascuna delle prove scritte dovrà svolgersi un tema da sorteggiarsi, secondo che trattasi della prima, seconda o terza prova, sugli argomenti che formano oggetto rispettivamente della prima, seconda o terza parte dei programmi di esami scritti indicati al successivo art. 13.

Per quanto concerne gli argomenti tecnici, di cui alla prima ed alla terza delle prove scritte, i candidati avranno facoltà di scelta tra i due temi che saranno estratti e che dovranno riguardare: uno, argomenti a carattere tecnico-industriale; l'altro, argomenti a carattere tecnico-civile.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nei relativi programmi d'esame sopra indicati.

Art. 7.

Le prove scritte d'esame avranno luogo a Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

La prova orale avrà luogo pure a Roma, nel giorno che sarà fatto conoscere tempestivamente agli interessati.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove d'esame dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel cap. 6 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro e sarà costituita come segue:

un funzionario amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari amministrativi dello stesso Ispettorato generale, di grado non inferiore al 6°, membri;

due funzionari tecnici dell'Ispettorato generale, di grado non inferiore al 6°, membri;

un funzionario tecnico, dello stesso Ispettorato generale, di grado non inferiore al 7°, membro;

un funzionario laureato in scienze economiche e commerciali, di grado non inferiore al 7°, in servizio presso l'Ispettorato generale, membro;

un funzionario di grado non inferiore al 9°, appartenente ai ruoli di gruppo *A* o di gruppo *B* dell'Ispettorato generale suddetto, segretario.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei requisiti particolari stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio d'amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, otterranno la nomina in ruolo nel grado iniziale del gruppo *B*, con lo stipendio e gli altri assegni previsti dalle vigenti disposizioni. Coloro che allo scadere del periodo d'esperimento fossero, invece — a giudizio del Consiglio d'amministrazione — ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà al Consiglio d'amministrazione di prorogare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 11° del personale di vigilanza (gruppo *B*) e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Peraltro, ove alcuno dei vincitori goda già, nel ruolo di gruppo *C* di provenienza, uno stipendio mensile superiore al dodicesimo dello stipendio di cui trattasi, a quello stesso verrà mantenuto l'intero stipendio, computato, per la parte eccedente l'assegno di prova, come assegno personale, conformemente alle norme in vigore.

Art. 13.

Le prove di esami si svolgeranno in conformità dei seguenti programmi:

A) Prove d'esame relative ad argomenti tecnici obbligatori per i candidati muniti d'uno dei titoli di studio specificati all'art. 3, comma *a*):

Prove scritte.

1ª Parte. — Compilazione di una relazione di servizio sopra argomenti riguardanti la vigilanza tecnica sulle aziende di trasporti in concessione all'industria privata.

2ª Parte:

a) aritmetica ed algebra elementare (numeri reali, assoluti, relativi, interi e frazionari - Potenze ad esponenti interi e frazionari. Calcolo dei radicali. Equazioni di 2° grado o riducibili a 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche - Logaritmi ed uso delle tavole relative);

b) geometria elementare piana e solida (Rette, piani, angoli, triangoli e poligoni - Uguaglianza, disuguaglianza e similitudine nel piano - Equivalenze - Proprietà metriche - circonferenza e cerchio - Rette e piani nello spazio - Diedri, triedri, angoloidi - Poliedri - Equivalenza e similitudine nello spazio - Cilindro - Cono - Sfera - Aree e volumi);

c) funzioni trigonometriche piane ed uso delle tavole relative. Applicazione alla risoluzione dei triangoli rettilinei.

3ª Parte:

a) disegno attinente alla compilazione e sviluppo degli allegati ad un progetto di ferrovia, o tramvia o funicolare;

b) schema d'impianto elettrico per ferrovia locale, tramvia o filovia;

c) disegno schematico di organi di macchine a vapore, elettriche o di motori a scoppio;

d) disegno topografico.

Prova orale.

La prova orale verterà sui seguenti argomenti, tenendo presente che quelli indicati ai numeri dal V) al X) (inclusi) debbono essere riservati ai candidati i quali, nelle prove scritte, abbiano scelto e svolto argomenti a carattere tecnico-industriale, mentre restano comuni gli argomenti di cui ai numeri dall'XI) al XIV):

I) a) strumenti topografici, loro correzione ed uso;

b) metodi di rilevamento planimetrico ed altimetrico - Collegamento di stazioni - Triangolazione - Celerimensura - Poligonazione - Calcolo delle coordinate - Livellazione geometrica e trigonometrica - Metodi di operazione;

II) nozioni elementari sulla resistenza dei materiali (casi semplici di elasticità e resistenza dei solidi ad asse rettilineo: tensione, pressione, taglio e flessione - Equazioni di stabilità - Momenti d'inerzia e resistenza delle travi d'uso corrente, momenti flettenti e sforzi di taglio per travi appoggiate od incastrate agli estremi).

Calcoli elementari con il sussidio di manuali;

III) nozioni generali sui lavori stradali ed edilizi:

a) tracciati - progetti di massima e definitivi - calcoli relativi ai profili longitudinali ed alle sezioni trasversali - Calcolo dei volumi e movimenti di terra - calcolo delle aree - opere d'arte semplici: muri di sostegno, case cantoniere, ponticelli, tombini, ecc.;

b) materiale da costruzione e loro caratteristiche - Struttura delle fabbriche: murature, archi, volte e fondazioni - Strutture di solai in legno, in ferro ed in cemento armato - Strutture di scale e tetti. Fognature delle abitazioni - Latrine, cisterne e filtri;

IV) nozioni generali sulla costruzione e l'esercizio di ferrovie (sede stradale, massicciata, armamento, trincee, rilevati, gallerie, ponti, passaggi a livello, cavalcavia e sottovia - Pendenze e raggi minimi di curva - Fossi di scolo, scarpe, muri di sostegno - Stazioni e case cantoniere - Impianti fissi - Materiale mobile, sagome - Impianti fissi per trazione a vapore ed elettrica, impianti sussidiari di esercizio - Orari - Prove e verifiche tecniche - Vigilanza sulla costruzione e l'esercizio;

V) nozioni elementari di meccanica applicata alle macchine - Cinematica - sistemi articolati - moto rettilineo e curvilineo e sua trasformazione - Eccentrici - Attrito (volvente e di rotolamento) - Attrito nelle trasmissioni - Lubrificazione - Regolatori del movimento;

VI) cognizioni generali di termodinamica: leggi fondamentali - Processi riversibili, isotermici ed adiabatici - Cicli (con particolare riguardo al ciclo di Carnot);

VII) nozioni elementari sulla dilatazione dei gas in rapporto alla temperatura ed alla pressione - Cambiamento di stato e sua influenza sulla conservazione dei gas in recipienti chiusi - Tensione dei vapori (saturazione e soprassaturazione) Dissociazione;

VIII) nozioni elementari sulle macchine a vapore ed in particolare sulle locomotive: costituzione, funzionamento, sistemi di distribuzione del vapore - Potenza, rendimento;

IX) nozioni elementari sui motori a combustione interna a ciclo Otto e a ciclo Diesel: loro costituzione, funzionamento ed uso;

X) nozioni generali sulla elettricità e magnetismo: leggi e misure fondamentali - Produzione dell'energia elettrica e sua trasformazione: generatori e motori a corrente continua ed alternata - Trasformatori statici e dinamici - Convertitori. Trasmissione dell'energia elettrica: impianti, centrali, sottostazioni - Condutture, feeders, ecc.;

XI) nozioni elementari relative all'impianto ed all'esercizio:

a) di tramvie urbane ed extraurbane;

b) di linee automobilistiche e filoviarie (viaggiatori e merci - veicoli, rimesse - percorsi - orari);

c) di vie funicolari aeree e terrestri (stazioni - attraversamenti - sistemi d'impianto - sostegni - funi - veicoli e loro caratteristiche di marcia e d'arresto - velocità, ecc.);

XII) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

XIII) leggi e regolamenti principali sui servizi dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

XIV) nozioni elementari di statistica.

B) Prove d'esame relative ad argomenti amministrativi-contabili, obbligatori per i candidati forniti d'uno dei titoli di studio specificati all'art. 3, comma b).

Prove scritte.

1ª Parte. — Elementi fondamentali di istituzioni di diritto privato e di diritto amministrativo.

2ª Parte — Principi generali di economia politica e di scienza delle finanze.

3ª Parte:

a) principi di matematica finanziaria - computisteria;

b) ragioneria delle aziende pubbliche e private;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Prova orale.

Oltre alle materie di cui alle prove scritte, costituiranno argomenti per la prova orale anche le seguenti:

I) elementi di diritto costituzionale;

II) leggi e regolamenti principali sui servizi dipendenti dall'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

III) nozioni di statistica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 settembre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1947
Registro n. 5, foglio n. 211

(4902)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.